



STUDIO  
NECCHIO

# LEGGE DI BILANCIO 2022

---

APPROVAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
30 DICEMBRE 2021

# RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE PER LE PERSONE FISICHE

## ART. 1 CO. 2, 5, 7

- Soppressa l'aliquota IRPEF del 41%
- la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%
- la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro
- i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%.

Gli **enti locali** avranno tempo fino al **31 marzo 2022** per **adeguare** le aliquote delle **addizionali** al nuovo sistema a 4 aliquote.



# TRATTAMENTO INTEGRATIVO

## ART. 1 CO. 3

- **Riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro** il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus;
- Riconosciuto il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è **compreso tra 15.000 e 28.000 euro**, ma in **presenza** di una specifica **condizione**:
  - la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'art. 15 TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.
- **abrogata l'ulteriore detrazione** di cui all'art. 2, D.L. n. 3/2020.



# ABOLIZIONE IRAP PERSONE FISICHE

## ART. 1 CO 8-9

Dal periodo di imposta 2022 sono esentati dal versamento IRAP i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.

# DIFFERIMENTO EFFICACIA SUGAR TAX E PLASTIC TAX

## ART. 1 CO 12

Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).



# BONUS FACCIATE

## ART. 1 CO. 39

Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma viene ridotta l'aliquota al 60%.



# ALIQUOTA IVA PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE

## ART.1 CO. 13

Si abbassa dal 22% al 10% l'aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l'igiene femminile non compostabili.

# PROROGA CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

## ART.1 CO. 44

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro; 5% per la quota di investimenti fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali connessi a investimenti 4.0 l'agevolazione viene prorogata al 2025.



# MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX

## ART. 1 CO. 10-11

Dopo il primo intervento operato con il Decreto Fiscale, il legislatore è tornato sulla disciplina del patent box, che oggi prevede, in luogo dell'esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del 110%.

Viene tuttavia **limitato** l'ambito di applicazione dell'agevolazione, che risulta ora limitato ai seguenti beni:

software protetto da copyright;  
brevetti industriali;  
disegni e modelli.



Si modifica, infine, la decorrenza delle nuove previsioni, eliminando il termine iniziale del 22.10.2021 previsto dal Decreto fiscale.



# CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA PER LE DETRAZIONI EDILIZIE

## ART. 1 CO. 29

L'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le annualità 2024 e 2025, con estensione del numero di detrazioni per le quali l'opzione risulta possibile.

Restano esclusi dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il bonus mobili e il bonus colonnine "ordinario".

Viene escluso l'obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia **libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro**, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, **fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.**





# AGEVOLAZIONI FISCALI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

## ART. 1 CO. 151-152

Si prorogano al **31 dicembre 2022** (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento delle **agevolazioni per l'acquisto della prima casa** già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. prima casa under 36).

L'agevolazione, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede:

- l'esenzione dall'imposta di bollo
- l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione.



# CARTELLE DI PAGAMENTO

## ART. 1 CO. 913

È stato esteso a **180 giorni** il termine per il pagamento delle **cartelle di pagamento** notificate **dal 1° gennaio al 31 marzo 2022**.

Si ricorda che il Decreto fiscale ha già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021.

Il maggior termine di 180 non trova applicazione:

- ai fini del calcolo del termine per il ricorso;
- per il pagamento degli avvisi di addebito Inps (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021);
- in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali



# PROROGA BONUS EDILIZI

## ART. 1 CO. 37-38

Vengono **prorogati fino al 31 dicembre 2024** i seguenti bonus “minori”:

- la **detrazione IRPEF** per gli interventi di **ristrutturazione** edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000;
- l'**ecobonus “ordinario”** al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
- il **sisma bonus “ordinario”** (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013);
- il **bonus mobili** per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;
- il **bonus verde**, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all’art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).



# DETRAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

## ART. 1 CO. 42

Viene istituita una nuova detrazione al 75%:

- per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.



# DETRAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

## ART. 1 CO. 42

Limiti di spesa:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.



# AMMORTIZZATORI SOCIALI

## ART. 1 CO. 191-202

Ridefinizione del sistema degli **ammortizzatori sociali**.

- **estensione** dei trattamenti di integrazione salariale ai **lavoratori a domicilio e a tutte le tipologie di apprendistato**. Il periodo di apprendistato sarà prorogato in misura pari alla sospensione per integrazione salariale.
- **anzianità minima** per accedere al trattamento di integrazioni pari a **30 giorni** (precedentemente il limite era pari a 90 giorni).
- **inclusione** nel computo dei dipendenti per la determinazione delle **soglie dimensionali** dei **dirigenti**, dei **lavoratori a domicilio** e degli **apprendisti**.
- stabilito un **massimale unico** di trattamento d'integrazione salariale pari a **1199,72 euro**.
- per il **pagamento diretto** da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve **comunicare** i dati necessari **entro la fine del 2° mese successivo** a quello in cui è iniziata la sospensione. Se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'autorizzazione da parte dell'INPS.



# AMMORTIZZATORI SOCIALI

## ART. 1 CO. 191-202

- **eliminato** il **divieto** assoluto di **svolgere prestazione lavorativa** durante la percezione di cassa integrazione. il lavoratore che svolge attività lavorativa non avrà diritto al trattamento per le giornate di effettivo lavoro.
- **obbligo** per i beneficiari di integrazione salariale di **partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione**. la mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta l'erogazione di sanzioni (dalla sospensione alla decadenza dello stesso).
- riduzione del contributo a carico delle aziende che ricorrono alla cassa a partire dal 2025 e che non vi abbiano fatto ricorso per almeno 2 anni.
- eliminato l'esonero previsto in favore delle aziende che fabbricano elettrodomestici con più di 4000 dipendenti che abbiano stipulato nel 2019 contratti di solidarietà con riduzione dell'orario non superiore a 15 mesi.
- **estesa** la disciplina in materia di **intervento straordinario** e i relativi obblighi contributivi a tutti i **datori di lavoro con più di 15 dipendenti** non coperti da fondi di solidarietà.



# AMMORTIZZATORI SOCIALI

## ART. 1 CO. 191-202

Ridefinite la **causali di intervento per gli interventi straordinari**:

- estesa la causale di riorganizzazione aziendale alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a realizzare processi di transizione. I programmi devono perseguire il fine del recupero occupazionale.
- ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento straordinario di integrazione salariale pari a un massimo di 12 mesi complessivi, con il fine di sostenere le transizioni occupazionali.

Per i **contratti di solidarietà** stipulati dal 1° gennaio 2022:

- la riduzione media oraria dell'orario giornaliero, settimanale o mensile non può essere superiore all'80% (precedentemente il limite era pari al 60%).
- per ciascun lavoratore la % di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto è stipulato.





# AMMORTIZZATORI SOCIALI

## ART. 1 CO. 203-215

Ridefinito l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e la tipologia delle relative tutele.

Tali fondi:

- riguardano tutti i **datori di lavoro che occupano almeno un dipendente**, non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO.
- assicurano l'assegno di integrazione salariale di **importo e durata pari ai trattamenti di integrazione salariale**, per le sospensioni/riduzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Ai fini del rilascio del DURC è considerata anche la regolarità dei versamenti dei contributi ordinari dovuti ai fondi di solidarietà.

Prorogato il contratto di espansione per gli anni 2022-2023, abbassando la soglia di accesso da 100 a 50 dipendenti.



# SGRAVI CONTRIBUTIVI

## ART. 1 CO. 119 e seguenti

- **Esonero contributivo** per i datori di lavoro che assumono a **tempo indeterminato lavoratori** di qualsiasi età provenienti da **imprese in crisi**. (co. 119)
- **Sconto contributivo pari a 0,8 punti percentuali** sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione mensile per 13 mensilità non ecceda l'importo di 2692 euro, maggiorato del rateo di 13°. (co. 121)
- **Sgravio contributivo** per le società in **fallimento** o **amministrazione straordinaria** che consente di non versare al Fondo di Tesoreria il TFR relativo alla retribuzione persa a seguito della riduzione/sospensione del lavoro e di non versare il ticket di licenziamento. (co. 126)
- Per le **lavoratrici madri** previsto l'**esonero pari al 50%**, in via sperimentale, dal versamento dei **contributi previdenziali a loro carico** a decorrere dal rientro al lavoro e per un massimo di un anno. (co. 137)



# SGRAVI CONTRIBUTIVI

## ART. 1 CO. 119 e seguenti

- Riconosciuto a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo **indeterminato** un **lavoratore in CIGS** con accordo di transizione occupazionale un **contributo mensile** per un massimo di 12 mesi pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il contributo non spetta:
  - se il datore ha effettuato licenziamenti GMO e collettivi nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva;
  - se il datore licenzia il lavoratore assunto o procede con licenziamenti GMO e collettivi nei 6 mesi successivi nella stessa unità produttiva e per la stessa mansione;

L'efficacia è subordinata all'approvazione della Commissione europea. (co. 243-247)

- per i contratti di **apprendistato di primo livello** stipulati nel 2022 è previsto uno **sgravio contributivo del 100% dei contributi** dovuti per i primi 3 anni di contratto per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti. (co. 645)



# CONGEDO DI PATERNITA'

## ART. 1 CO. 134

- Confermati i 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità. Disposta la possibilità per il lavoratore padre di astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria di maternità.

# CONGEDO DI MATERNITA'

## ART. 1 CO.239

- Riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori 3 mesi dalla fine del periodo obbligatorio alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza che abbiano dichiarato nell'anno precedentemente un reddito inferiore a 8145 euro.



# NASPI

## ART. 1 CO. 221

- estesa anche agli operai agricoli a tempo interinato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
- dal 1° gennaio 2022 viene eliminato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti la domanda di NASPI
- riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal 6° mese (anzichè dal 3°) e dall'8° per coloro che hanno compiuto 50 anni al momento della domanda. (co. 221)

# DIS-COLL

## ART. 1 CO. 221

- riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal 6° mese (anzichè dal 4°)
- corrisposta per un numero pari ai mesi di contribuzione versata
- durata massima pari a 12 mesi (anzichè 6)
- riconosciuti contributi figurativi
- aliquota pari a 1,31% per collaboratori, amministratori e sindaci, assegnasti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. (co. 222)



# TIROCINIO

## ART. 1 CO. 720-726

- **TIROCINIO CURRICULARE:** percorso formativo di alternanza scuola-lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.
- **TIROCINIO EXTRACURRICULARE:** il Governo e le Regioni definiranno le linee guida sulla base dei seguenti criteri:
  - circoscrizione dell'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  - individuazione degli elementi qualificanti (congrua indennità, durata massima, rinnovi, limiti numerici);
  - definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono il bilancio delle competenze ad inizio e fine periodo;
  - definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di ex tirocinanti;
  - previsione di azioni volte a contrastare l'uso distorto dell'Istituto;
  - sanzioni per la mancata corresponsione dell'indennità: da 1000 a 6000 euro.



# NOVITA' PREVIDENZIALI

## ART. 1 CO.87-88, 91, 93-94

- **QUOTA 102:** per l'anno 2022, accesso al pensionamento con minimo 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva. (co. 87-88)
- **APE SOCIALE:** eliminata il requisito che fossero passati 3 mesi dalla fine del godimento della NASPI per l'accesso alla misura, ridotto da 36 a 32 anni il requisito di anzianità contributiva per operai edili, ceramisti, conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. (co. 91 e 93)
- **OPZIONE DONNA:** per il 2022, le lavoratrici che entro il 31 dicembre hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome, possono accedere ai trattamenti di pensione. (co. 94)

